

prot. in entrata n. 4675  
del 20-06-14

Prot. Ordine Coll  
n. 791 del 20.5.2014



REGIONE SICILIA



ASSESSORATO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,  
DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE  
ATTIVITA' FORMATIVE

CONSIGLIO PROVINCIALE  
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

CALTANISSETTA

### PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

la DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO di Caltanissetta, avanti DTL, rappresentato dal dirigente dr. Francesco ASCIA

e

il CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di Caltanissetta, avanti CPO, rappresentato dal Presidente rag. Rosalia LO BRUTTO

\*\*\*

VISTO l'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Protocollo d'Intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 26 novembre 2009;

RITENUTO opportuno razionalizzare l'impatto che la verifica ispettiva assume nell'attività ordinaria dell'impresa ispezionata al fine di minimizzare i tempi;

RITENUTO che la DTL tra i propri compiti istituzionali *fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione* della normativa ed assolve ad *attività di informazione ed aggiornamento* (art. 8 D. Lgs. 124/04);

RILEVATO che presso il CPO è attiva la Commissione di Certificazione dei rapporti di lavoro e che la DTL *fornisce*, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 124/04, *criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione*;

RILEVATO che i consulenti del lavoro regolarmente iscritti al CPO possono asseverare i rapporti di lavoro in relazione a quanto previsto dalla Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro, sottoscritta il 15 gennaio 2014;

RILEVATO che nello svolgimento dell'attività di verifica e controllo nei luoghi di lavoro quanti operano nel settore della consulenza del lavoro rappresentano degli interlocutori qualificati in quanto prestano la loro assistenza tecnica professionale necessaria al buon andamento dell'ispezione;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue







**Art. 1**

(Accertamenti ispettivi, semplificazione, dematerializzazione)

Al fine di garantire la ottimale razionalizzazione delle modalità e della tempistica delle ispezioni in sede di accesso ispettivo, ove non sarà possibile la consegna di copia del verbale di primo accesso al consulente del lavoro che assiste la ditta ispezionata, gli ispettori del lavoro chiederanno alla ditta il nominativo del consulente del lavoro e relativo indirizzo mail al quale trasmetterà copia del verbale stesso. Nel verbale di primo accesso gli ispettori del lavoro indicheranno l'indirizzo mail per il tramite del quale il consulente del lavoro che assiste l'ispezionato potrà produrre e trasmettere la documentazione e/o interloquire con i medesimi ispettori del lavoro.

Gli ispettori del lavoro, nel redigere il verbale di primo accesso ispettivo, nel fissare la data per la consegna o l'invio della documentazione aziendale, ovvero per l'esame della stessa, terranno conto dei periodi di chiusura per ferie degli studi professionali fissando il termine alla riapertura nel rispetto della tempistica stabilita per la elaborazione del Libro Unico del Lavoro.

Al consulente del lavoro sarà trasmesso, sempre a mezzo mail pec, il verbale finale di regolarità e/o il verbale di accertamento e notificazione e/o eventuali diffide.

Alla ricezione dei verbali di cui sopra il consulente del lavoro comunicherà a mezzo e-mail l'avvenuta ricezione degli stessi.

Salvo direttive esplicite diverse e salva la specificità dell'accertamento, al fine di consentire l'auspicata semplificazione la documentazione afferente le comunicazioni di assunzione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche parasubordinato, sarà sostituita dalla comunicazione del nominativo in uno al numero protocollo e al codice comunicazione. Egualmente riguardo la regolarità contributiva sarà prodotto – nelle more della dematerializzazione prevista dall'art. 4 del D.L. 20.3.14, n. 34 convertito con L. 19.5.14 n. 78 – il D.U.R.C. purché rilasciato nei 120 giorni precedenti: D.U.R.C. che sostituirà ad ogni effetto ogni dichiarazione periodica rimessa all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e, ove ricorra, alla Cassa Edile e i relativi versamenti modd. F24.

Al fine di consentire, poi, l'auspicata dematerializzazione la documentazione richiesta in sede di verbale di primo accesso o con successivo verbale interlocutorio potrà essere prodotta, corredandola con un elenco dettagliato, su supporto informatico (cd-rom o dvd-rom ovvero mediante trasferimento da disco mobile usb). La documentazione stessa potrà essere trasmessa, corredata da un elenco dettagliato, mediante files in formato ".pdf" mezzo mail pec.

Alla ricezione della documentazione l'ispettore comunicherà a mezzo e-mail l'avvenuta ricezione della documentazione.

**Art. 2**

(Coordinamento e uniformità di comportamento fra gli organi di vigilanza)

Al fine di dare concreta e completa attuazione a quanto previsto dagli articoli 5 e 10 del d.lgs. n. 124/2004, la DTL si impegna ad invitare i rappresentanti istituzionali delle Direzioni provinciali Inps, Inail e Agenzia delle Entrate ad appositi incontri congiunti di coordinamento per la programmazione della vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di intervento e sovrapposizioni.

A titolo meramente consultivo e nei limiti della compatibilità degli argomenti da trattare negli incontri potrà essere invitato il presidente del CPO.

**Art. 3**

(Analisi di provvedimenti e incontri formativi)

La Direzione Territoriale del Lavoro di Caltanissetta congiuntamente con il Centro Studi del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta si incontreranno periodicamente al fine di esaminare



congiuntamente i provvedimenti normativi che hanno riflesso sulla gestione dei rapporti di lavoro e previdenziale, anche in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per gli aspetti di competenza della DTL stessa.

La DTL promuoverà momenti comuni informativi e/o formativi fra tutti gli attori della vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale sul territorio provinciale (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri) al fine di affrontare e risolvere in modo uniforme le problematiche tecniche operative connesse all'attività di vigilanza in materia di lavoro.

Il risultato delle analisi dei provvedimenti e/o delle problematiche tecniche operative, pubblicate per ogni ampia diffusione tra gli iscritti nel sito web ([www.cdclcl.it](http://www.cdclcl.it)) del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, costituirà elemento di riferimento delle parti in sede di accertamento ispettivo.

La DTL di Caltanissetta si impegna ad attivare seminari e momenti informativi e/o formativi destinati ai consulenti del lavoro aventi ad oggetto le tematiche afferenti alla attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, in base alle novità legislative, amministrative e giurisprudenziali.

La programmazione tematica e didattica delle iniziative di cui al comma precedente sarà coordinata dalla DTL, sentito il Presidente del CPO dei Consulenti del Lavoro, che ne curerà operativamente gli aspetti logistici ed organizzativi a proprie spese.

#### Art. 4

(ASSE.CO. e Certificazione dei rapporti di lavoro)

Al fine di assicurare ogni ampio scambio di informazioni e consentire una programmazione delle attività ispettive il CPO comunicherà alla DTL i contratti di lavoro asseverati dai singoli consulenti del lavoro sulla base del protocollo del 15 gennaio 2014 così come comunicherà le certificazioni dei rapporti di lavoro certificati dalla commissione operante presso il CPO.

La DTL a sua volta comunicherà al CPO le certificazioni dei rapporti di lavoro certificati dall'apposita costituenda commissione di certificazione operante presso la DTL.

Nel quadro degli incontri di cui all'art. 3 saranno individuate, nei limiti e nel rispetto del ruolo della DTL, criteri volti a uniformare l'azione delle due commissioni di certificazione.

#### Art. 5

(Composizione del protocollo)

Il Protocollo si compone di sei articoli e viene redatto in tre originali, di cui uno per ciascuno delle Parti.

#### Art. 6

(Entrata in vigore)

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fatte salve le necessarie verifiche sulla fluidità ed effettività dello scambio dati fra gli Enti interessati.

Esso sostituisce ogni altro protocollo sottoscritto tra le parti.

Caltanissetta, il 20 giugno 2014

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO di Caltanissetta, dr. Francesco ASCIA

CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di Caltanissetta, rag. Rosalia LO BRUTTO